



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

**Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020, sottomisura 17.1.
Decreto di approvazione Avviso Pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020.**

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l'articolo 60, par.2, del citato regolamento (UE) n.1305/2013 che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;

VISTO, in particolare, l'articolo 65, par. 3 del citato regolamento (UE) n.1305/2013, ai sensi del quale gli Stati membri si accertano, per ciascun programma di sviluppo rurale, che siano stati istituiti i relativi sistemi di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l'autorità di gestione e gli altri organismi;

VISTO l'articolo 66 del regolamento (UE) n.1305/2013, ai sensi del quale l'Autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi per provvedere alla gestione e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni e provvede affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio incarico;

VISTO il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

VISTO il regolamento (UE) n.2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013 sul sostegno rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n.1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n.1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute ed al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTO il Programma di sviluppo rurale nazionale – PSRN 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione Comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione C(2020)569 del 28 gennaio 2020 ed in particolare la sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante”, afferente la Priorità 3 “Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo”;

VISTO il finanziamento del FEASR al PSRN 2014-2020 – sottomisura 17.1 per un contributo di euro 617.260.143,09, a cui si aggiunge la quota nazionale pari a euro 754.429.063,77, individuando, altresì il 31 dicembre 2023 come data ultima per l'esecuzione delle spese;

VISTA la Convenzione di delega sottoscritta dall'Autorità di gestione e da AGEA in qualità di Organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n.183 e ss.mm.e ii. relativa al “Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm. e ii., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modifiche dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

VISTI gli articoli 83, comma 3-bis e 91 comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO l’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n.205 che ha dettato norme riguardanti l’applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell’informazione antimafia per i terreni agricoli;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che modifica il decreto legislativo n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.679/2016;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n°55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n.152;

VISTO in particolare l’art. 8, comma 3, del citato D.P.C.M. 5 dicembre 2019 ai sensi del quale fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’articolo 7, comma 3 del medesimo provvedimento, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 giugno 2019, n. 6834 registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2019, al reg. n. 834, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

VISTO il decreto del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei Conti il 1° febbraio 2015, RPN 372, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2015 col n.59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO che l’AGEA, ai sensi dei D.Lgs.n.165/1999 e n.118/2000, è individuata quale organismo pagatore ed in quanto tale cura l’erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell’Unione europea a carico del FEAGA e del FEASR ai sensi dell’art. 7, par.1, del regolamento (UE) n.1306/2013;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2020 n.2588 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2020 n.3687, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 e s.m.i., registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2020, n. 257, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 15 maggio 2020;

VISTO il decreto ministeriale 29 maggio 2020 n.17166 - Decreto di differimento dei termini di sottoscrizione delle polizze assicurative agricole agevolate e di adesione ai fondi di mutualizzazione di alcune tipologie di colture, stabiliti dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 2020, n. 579, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 29 giugno 2020;

VISTO l’avviso pubblico del 31 ottobre 2019 n.35555, attraverso cui l’Autorità di gestione ha definito le modalità per la presentazione, da parte degli agricoltori, delle manifestazioni di interesse per l’accesso ai benefici della predetta sottomisura 17.1 per la campagna assicurativa 2020;

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’attuazione della sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2020, con particolar riferimento alla campagna assicurativa agricola 2020 – produzioni vegetali;

VISTO il decreto direttoriale del 2 luglio 2020 n.23721 registrato presso l’Ufficio centrale di bilancio il 16 luglio 2020 al n. 454, di riassegnazione alla campagna 2019 dei residui della dotazione finanziaria della campagna vegetali 2015 ed in particolare l’art. 3 inerente l’attribuzione, con successivi provvedimenti, delle risorse non utilizzate della campagna 2015 alla campagna 2020, pari a € 7.680.000, così come eventuali residui rinvenienti dalle altre campagne attivate;

VISTO il decreto direttoriale del 6 ottobre 2020 n.9214615, in corso di registrazione presso i competenti organi, di riassegnazione alla campagna 2019 di ulteriori risorse rinvenienti dai residui della dotazione finanziaria della campagna vegetali 2016, 2017 e 2018 ed in particolare l’art. 4 inerente la riassegnazione, con successivi provvedimenti, dei residui non utilizzati alla campagna 2020 – produzioni vegetali, pari a 152.320.000,00 euro;

RITENUTO opportuno stabilire una dotazione finanziaria per la suddetta campagna 2020 – produzioni vegetali – in funzione delle risorse attualmente disponibili, tenuto conto della dotazione finanziaria della sottomisura 17.1 e dell’ammontare di risorse assegnate alle campagne pregresse già attivate e relative alle annualità dal 2015 al 2019 – produzioni vegetali e dal 2015 al 2018 per le produzioni zootecniche, ferma restando la possibilità di integrare la predetta dotazione con eventuali economie relative alle campagne delle annualità precedenti, oltre che con eventuali ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2020;

RITENUTO opportuno che le decisioni dell’Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020

resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2020 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal PSRN 2014-2020, par. 8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili) laddove è indicato che la quota di contributo pubblico è fissata al 70% della spesa ammessa, ovvero al 65% per le polizze che coprono due soli rischi, ma, se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione

DECRETA

Art.1

(Approvazione dell'Avviso pubblico – invito a presentare proposte – Campagna assicurativa 2020 – produzioni vegetali)

1. È approvato l'allegato Avviso pubblico – invito a presentare proposte ai sensi della sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante di cui al PSRN 2014-2020 Campagna assicurativa 2020 – Produzioni vegetali. L'Avviso ed i suoi allegati formano parte integrante del presente decreto.

Art.2

(Dotazione Finanziaria)

1. La dotazione finanziaria prevista per l'Avviso pubblico di cui all'articolo 1 è pari ad euro 160.000.000,00 di cui euro 88.000.000,00 a carico del Fondo di Rotazione ex 183/1987 ed euro 72.000.000,00 a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
2. Con successivo provvedimento l'Autorità di gestione potrà incrementare la dotazione di cui al comma 1 in caso di eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti, ovvero in caso di incremento della dotazione finanziaria assegnata alla sottomisura 17.1 a seguito di economie rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2020. Le risorse non utilizzate saranno riassegnate alle annualità successive.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf.

L'Autorità di gestione
Dott. Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
ANNUALITÀ 2020

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020 – Misura 17, sottomisura 17.1 – Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante. Avviso pubblico a presentare proposte – Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020.

Articolo 1: Finalità ed obiettivi

La sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 (PSRN) approvato dalla Commissione Europea da ultimo con decisione C(2020)569 del 28 gennaio 2020 (CCI n. 2014IT06RDNP001), è finalizzata a fornire sostegno alle imprese del settore della produzione primaria, allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi in agricoltura, secondo le disposizioni dell’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Detta sottomisura è cofinanziata con risorse dell’Unione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con risorse nazionali attraverso il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla Legge n. 183/1997.

La sottomisura persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese agricole che fanno ricorso agli stessi. Inoltre, la sottomisura si prefigge l’obiettivo di ridurre il divario nella diffusione degli strumenti assicurativi esistente tra alcune aree del paese e tra alcuni settori.

Il presente Avviso, a perfezionamento dell’iter procedurale avviato con l’Avviso pubblico n. 35555 del 31 ottobre 2019, reca una serie di disposizioni per l’individuazione dei beneficiari delle operazioni cofinanziate nonché per la concessione ed erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi finanziari sostenuti dagli imprenditori agricoli per il pagamento dei premi relativi a polizze di assicurazione del raccolto e delle piante, stipulate per la campagna assicurativa 2020, a fronte del rischio di perdite economiche dovute a eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

L’entità delle risorse attribuite al presente Avviso è definita in ragione delle risorse finanziarie indicate nel PSRN per la sottomisura 17.1 e della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici già emanati per le campagne pregresse. La percentuale di contributo pubblico è adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Articolo 2: Definizioni e disposizioni specifiche

Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- “Agricoltore”: ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013, per agricoltore s’intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica di detto gruppo dei suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un’attività agricola;
- “Agricoltore attivo”: un “agricoltore” s’intende attivo qualora rientri nelle fattispecie indicate dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/2393, nonché ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2018, n. 5465;
- “Organismo collettivo di difesa”: organismo che soddisfa i requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;
- “Avversità atmosferica”: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- “Calamità naturale”: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
- “Piano di Gestione dei rischi in Agricoltura (PGRA)”: strumento attuativo annuale del D.Lgs. n. 102/04 e ss.mm.ii., che stabilisce l’entità del contributo pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell’importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel PGRA sono individuate le produzioni, gli allevamenti, le strutture, i rischi e le garanzie assicurabili; i contenuti del contratto assicurativo; i termini massimi di sottoscrizione delle polizze; la metodologia di calcolo dei parametri contributivi e le aliquote massime concedibili. Nel PGRA può essere disposto qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;
- “Sistema informativo integrato “Sistema Gestione del Rischio” (SGR)” istituito ai sensi del Capo III del D.M. 12 gennaio 2015, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 marzo 2015, e s.m.i., nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l’armonizzazione e l’integrazione dell’informazione relativa alla misura di gestione del rischio, nell’ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra-compensazioni;
- “Piano assicurativo individuale (PAI)”: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell’ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l’agricoltore esegue. Le informazioni minime che devono essere contenute nel PAI sono elencate dall’allegato B, lettera b), del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, modificato dai D.M. 8 marzo 2016, n. 1018, e 31 marzo 2016, n. 7629;

- “Manifestazione di interesse”: documento presentato ai sensi dell’Avviso pubblico n. 35555 del 31 ottobre 2019 per l’accesso ai benefici della sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante”, di cui all’articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, prevista nell’ambito del PSRN;
- “Domanda di sostegno”: domanda di partecipazione al presente Avviso presentata da un richiedente che perfeziona l’iter avviato con la presentazione della Manifestazione di interesse;
- “Data di presentazione domanda di sostegno”: data di presentazione attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;
- “Domanda di pagamento”: domanda che un beneficiario presenta all’Organismo Pagatore AGEA per ottenere il pagamento del contributo pubblico;
- “Operazione”: azione relativa alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante, basata sul PAI, selezionata dall’Autorità di Gestione del PSRN 2014-2020, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della sottomisura 17.1;
- “Durata dell’operazione”: periodo di tempo che intercorre fra la sottoscrizione di una polizza di assicurazione agevolata del raccolto e delle piante e la data di fine copertura assicurativa o, se antecedente, la data in cui il prodotto non è più in campo;
- “Operazione pienamente realizzata”: operazione per la quale è scaduto il termine di fine copertura assicurativa, a prescindere dal fatto che il pagamento del premio sia stato effettuato dal beneficiario;
- “Operazione completata”: operazione pienamente realizzata e per la quale il relativo premio è stato pagato alla Compagnia di assicurazione ed il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto al beneficiario;
- “Utente qualificato”: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;
- “Codice OTP”: Codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all’utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente.
- “Fascicolo aziendale” ai sensi del DM n. 162 del 12 gennaio 2015 il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell’azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall’agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica;

d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

- “Polizza”: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate dall'Organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii., con la Compagnia di assicurazione.

Articolo 3: Soggetti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente gli agricoltori che soddisfano quanto previsto dal successivo articolo 4.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità soggettivi

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi del presente Avviso, i richiedenti devono soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- b) essere agricoltori attivi;
- c) essere titolari di Fascicolo aziendale in cui in particolare deve essere dettagliato il Piano di coltivazione che va mantenuto costantemente aggiornato nel corso del tempo e che individui le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell'assicurazione nonché i relativi titoli di conduzione validi per l'intera durata dell'operazione per la quale si richiede il contributo.

I suddetti requisiti soggettivi di ammissibilità devono essere posseduti, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, al momento della presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi del punto 2.1 dell'Avviso pubblico n. 35555 del 31 ottobre 2019 e mantenuti nel corso dell'intera durata dell'operazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Articolo 5: Operazioni ammissibili

Le operazioni ammissibili a sostegno per la campagna assicurativa 2020 sono esclusivamente quelle relative alla stipula di una polizza agevolata del raccolto e delle piante basata sul PAI.

La sottoscrizione delle polizze agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Le polizze collettive sono stipulate tra Compagnie di assicurazione ed Organismi collettivi di difesa

nonché cooperative agricole e loro consorzi, o altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii., che le sottoscrivono per conto degli agricoltori associati. Gli agricoltori che aderiscono ad una polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni, e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

Le operazioni oggetto di sostegno devono soddisfare le condizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Articolo 6: Criteri di ammissibilità delle operazioni

Sono ammissibili esclusivamente le operazioni non pienamente realizzate alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

La polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR.

Nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

- intestazione della Compagnia di assicurazione;
- codice identificativo della Compagnia di assicurazione/agenzia/intermediario;
- intestazione dell'assicurato;
- CUA;A;
- campagna assicurativa di riferimento;
- tipologia di polizza;
- numero della polizza/certificato di polizza;
- prodotto con eventuale codice da decreto prezzi;
- varietà con eventuale Id da decreto prezzi;
- superficie assicurata;
- tipologia di rischio e garanzia assicurati;
- valore assicurato;
- quantità assicurata;
- tariffa applicata;
- importo del premio;
- soglia di danno e/o la franchigia;
- data di entrata in copertura;
- data di fine copertura (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'Organismo collettivo di difesa e la Compagnia di assicurazione);
- nome dell'Organismo collettivo contraente (in caso di adesione a polizza collettiva).

La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura, che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

La polizza non deve comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura ed inoltre, la localizzazione delle colture deve trovare rispondenza con l'individuazione delle superfici presenti nel fascicolo aziendale. La stipula della polizza deve essere effettuata entro le scadenze per tipologia di coltura riportate al successivo articolo 12 e, comunque, successivamente al 1° novembre 2019 e non oltre il 31 ottobre 2020.

6.1 Rischi assicurabili e loro combinazioni

Le polizze devono coprire esclusivamente i rischi classificati nell'allegato M17.1-1 come avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, fitopatie e infestazioni parassitarie.

Le polizze non possono coprire un solo rischio ma una pluralità di rischi in base alle combinazioni previste dall'allegato M17.1-2 al presente Avviso.

Per ogni PAI è consentita la stipula di una sola polizza. Le polizze non possono garantire rischi inesistenti (articolo 1895 del Codice Civile) o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati. I rischi sottoscritti devono essere comunque compatibili con il ciclo colturale della specie assicurata.

6.2 Produzioni assicurabili

Le produzioni e le tipologie colturali assicurabili sono ricomprese nell'allegato M17.1-3.

6.3 Soglia e rimborso del danno

Sono ammissibili le polizze che prevedono il risarcimento in caso di perdite superiori al 20% della produzione media annua dell'agricoltore. La produzione media annua dell'agricoltore è calcolata conformemente a quanto definito al successivo articolo 7.

Sono altresì ammissibili soltanto le polizze che prevedono il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali o di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria di cui all'allegato M17.1-1. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato il 20% della produzione media annua dell'agricoltore.

Le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Articolo 7: Impegni e altri obblighi

Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera superficie coltivata con una determinata coltura in fase produttiva, in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole nel corso della campagna assicurativa 2020.

Per ciascun prodotto, il valore unitario assicurato non supera il prezzo unitario di riferimento delle produzioni agricole, riportato nei relativi decreti "prezzi" n. 1210 del 5 febbraio 2020, n. 5647 del 20 maggio 2020 pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.174 del 13 luglio 2020 e n. 9021184 del 23 luglio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.206 del 19 agosto 2020 e visionabili anche sul sito internet del Ministero - per la campagna assicurativa 2020.

Per ciascun prodotto, inoltre, i valori assicurabili devono essere realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e devono essere calcolati tenendo conto del prezzo unitario di riferimento di cui ai citati decreti "prezzi" e della produzione media annua calcolata sulla base della produzione ottenuta negli ultimi tre anni ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa.

La produzione media annua dell'agricoltore è determinata sulla base di fonti dichiarative o attraverso benchmark di resa, così come previsto dal PSRN. I benchmark di resa per comune/prodotto/anno sono consultabili sul sito internet del Ministero.

In caso l'agricoltore disponga di dati aziendali, è tenuto a dichiarare e giustificare con idonea documentazione (es. fatture, bolle di consegna) la produzione annua in base alla quale viene calcolata la media.

Il beneficiario si impegna a conservare per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso la sede dell'Organismo collettivo per le polizze collettive, oppure per le polizze individuali presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio. La suddetta documentazione potrà essere oggetto di controllo parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 8: Dichiarazioni

I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno assumono, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni di seguito riportate:

- di soddisfare tutti i requisiti richiesti dal PSRN e dal presente Avviso con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
 - ai criteri di ammissibilità soggettivi di cui all'articolo 4;
 - ai criteri di ammissibilità delle operazioni di cui all'articolo 6;
 - agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7.
- di essere a conoscenza che la verifica dello status di agricoltore in attività avverrà secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 5465 del 7 giugno 2018, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 a seguito delle modifiche di cui al Regolamento (UE) n. 2017/2393;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure dei PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), e commi da 2 a 7, e all'articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione del contributo richiesto con la domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione agricola agevolata;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 7 del PGRA 2020, in materia di determinazione della spesa ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza relativamente alle produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN, del contenuto del presente Avviso e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda;
- di essere a conoscenza, in particolare, delle disposizioni previste dall'articolo 17 del presente Avviso in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 33 del D.Lgs n. 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla Legge n. 898/86 e ss.mm.ii riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo:
 - idonea documentazione comprovante le produzioni annuali dichiarate nel PAI;
 - le polizze/certificati di polizza sottoscritti in originale.
- di impegnarsi ad esibire, se richiesto in sede di controllo:
 - in caso di polizza individuale: la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione;
 - in caso di polizza collettiva: la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa.
- di impegnarsi, fatto salvo quanto disposto dalla normativa nazionale, a conservare tutta la documentazione citata ai precedenti punti per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'Autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'Autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- di esonerare l'Amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa unionale e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;

- di essere consapevole che ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e s.m.i., per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN;
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentirne la consultazione a distanza ai sensi dell'art. 3 bis (uso della telematica) della Legge n. 241/90 e dell'art. 34 (servizi informatici per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti) della Legge n. 69/2009;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione in merito a quanto previsto dal presente Avviso sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Ministero o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata;
- di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione;
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli;
- di essere a conoscenza che l'approvazione delle domande di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'Avviso pubblico da parte degli organi di controllo;

- a riprodurre o integrare la domanda di sostegno nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN.

Articolo 9: Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie. La data di quietanza del premio alla Compagnia di assicurazione deve essere successiva, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse. In caso di sottoscrizione di polizze collettive l'intero ammontare del supporto pubblico non deve essere in nessun modo destinato a coprire costi di gestione o altri costi connessi alle operazioni dell'Organismo collettivo di difesa.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti" e suo correttivo D.Lgs. n. 56/2017.

Articolo 10: Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno

Al fine della presentazione della domanda di sostegno è necessario che il richiedente abbia:

- presentato Manifestazione di interesse;
- costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e il Piano di coltivazione in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una PEC dell'azienda o altra PEC ad essa riferibile (articolo 14, comma 2, del D.M. n. 162/2015), alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo (articolo 3, comma 2, del D.M. n. 162/2015) e alla verifica della validità del documento di identità;
- presentato il PAI relativo alla campagna assicurativa 2020, in conformità a quanto previsto dalla circolare emanata da AGEA Coordinamento prot. n. ACIU/2016/120 del 1° marzo 2016 e ss.mm.ii. e dalle Istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA n. 20 del 1° aprile 2020 qualora rilasciato in data successiva rispetto alla presentazione della Manifestazione di interesse;

- provveduto all'informatizzazione della polizza, o in caso di polizze collettive alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'Organismo collettivo cui aderisce, secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 11.

Articolo 11: Presentazione della domanda di sostegno

L'AGEA è responsabile della ricezione delle domande di sostegno per la concessione del contributo pubblico.

La domanda di sostegno, compilata conformemente al modello definito dall'AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato M17.1-4, deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla suddetta Agenzia, secondo una delle seguenti modalità:

- a. direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
- b. in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo pagatore AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità standard di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 31 ottobre 2021. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di sostegno entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro la medesima scadenza, l'Organismo pagatore AGEA, sentita l'Autorità di gestione, con proprie istruzioni operative può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande interessate, ivi comprese le attività propedeutiche inerenti il rilascio del PAI ed il caricamento della polizza a sistema, oltre il suddetto termine e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di sostegno è corredata dai seguenti documenti:

- 1) il PAI;

- 2) la Manifestazione di interesse, ove non ricompresa nel PAI salvo quanto previsto al successivo articolo 16, paragrafo 3;
- 3) la polizza;
- 4) copia del documento di identità in corso di validità.

Tali documenti sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

In merito al punto 3), si precisa che la polizza deve essere informatizzata prima della presentazione della domanda di sostegno, pertanto, nel caso di polizze individuali il richiedente provvede al perfezionamento di tale procedura recandosi al CAA e presentando la polizza stipulata oppure utilizzando le funzionalità on-line predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato.

In sede di compilazione della domanda il proponente deve indicare un indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'articolo 18 del presente Avviso.

La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di sostegno.

Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di sostegno sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Articolo 12: Termini per la sottoscrizione delle polizze

Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le seguenti date, definite dal PGRA 2020 e da successivo Decreto di differimento termini n. 17166 del 29 maggio 2020:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile, entro il 12 giugno 2020;
- b) per le colture permanenti, entro il 30 giugno 2020;
- c) per le colture a ciclo primaverile, entro il 30 giugno 2020;
- d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, entro il 15 luglio 2020;
- e) per le colture a ciclo autunno invernale e per le colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre 2020.

Per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, le polizze devono essere state sottoscritte entro la scadenza successiva.

L'allegato M17.1-5 riporta la tabella di corrispondenza tra i cicli colturali di cui ai punti precedenti e le colture ammesse a sostegno elencate all'allegato M17.1-3.

Articolo 13: Istruttoria della domanda di sostegno

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) n. 809/2014, tutte le domande di sostegno presentate sono sottoposte a controlli amministrativi atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Tali controlli coprono tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante controlli amministrativi. In particolare, vengono effettuate verifiche in ordine:

a) alla ricevibilità della domanda.

La verifica di ricevibilità ha ad oggetto la completezza formale e documentale della domanda ed in particolare la verifica del rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda stessa. Il mancato soddisfacimento di tali requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di sostegno.

b) all'ammissibilità della domanda.

La verifica di ammissibilità ha ad oggetto l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità sia soggettivi che oggettivi, di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso, nonché alla verifica del rispetto degli altri obblighi applicabili stabiliti dalla normativa unionale e/o nazionale. Il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di sostegno.

c) alla determinazione dell'importo ammissibile a contributo.

La verifica consiste nell'accertamento che l'importo ammissibile a contributo sia pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio indicato nella polizza e l'importo ottenuto applicando i parametri contributivi calcolati in SGR, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 7 del PGRA 2020, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dell'importo.

Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione:

- delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI;
- dei prezzi entro i massimali definiti nei cd. decreti "prezzi";
- delle superfici nel rispetto del valore del Fascicolo aziendale.

I controlli amministrativi prevedono anche la verifica delle condizioni artificiose di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'istruttoria della domanda di sostegno è di competenza di AGEA, che esegue i controlli amministrativi di cui ai punti a), b) e c), registrandone l'esito in apposita lista di controllo (*check list*). Ai fini del perfezionamento dell'iter istruttorio l'Agenzia ha facoltà di chiedere chiarimenti ai soggetti interessati.

Conclusa l'istruttoria, AGEA comunica via PEC ai soggetti interessati le modalità per visualizzarne l'esito, in ambito SIAN.

In caso di irregolarità nella suddetta procedura di invio (ad es. PEC sconosciuta/errata), AGEA sul proprio sito e sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari.

In alternativa, qualora la domanda non necessiti di chiarimenti/approfondimenti, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria può avvenire subito dopo la presentazione della domanda tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione.

Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

- a) subito dopo la presentazione della domanda di sostegno, tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure
- b) a seguito dell'invio della PEC con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio; oppure
- c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della PEC, a seguito della pubblicazione sul sito AGEA e sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

13.1 Modalità di presentazione istanza di riesame.

Qualora all'esito dell'istruttoria la domanda risulti inammissibile o in caso di riduzione dell'importo richiesto (riproporzionamento sulla base della rideterminazione di quantità/prezzo/superficie), ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il richiedente può presentare istanza di riesame per l'importo non ammesso.

Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'istruttoria, comprensiva dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il richiedente presenta istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nell'articolo 11.

Disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle istanze di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

La mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta, ovvero, in caso di convocazione da parte di AGEA, la mancata presentazione dell'istante comportano la chiusura del procedimento amministrativo sulla base di quanto in possesso dell'Amministrazione.

Non verranno prese in carico le istanze di riesame relativamente a importi non ammessi inferiori ai 10 euro.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica l'esito dell'istruttoria di riesame che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

13.2 Approvazione della domanda di sostegno e concessione del contributo

All'esito dei controlli istruttori svolti, compresi quelli derivanti dalle attività di riesame, AGEA provvede con proprio atto ad approvare le domande di sostegno ammesse a finanziamento, con indicazione della spesa ammessa a contributo e del contributo concesso. L'atto è reso disponibile ai beneficiari in ambito SIAN.

Per le domande non ammesse a finanziamento, AGEA provvede ad emettere una declaratoria di non ammissibilità.

L'atto di approvazione, ovvero l'elenco delle domande di sostegno ammesse comprensivo della data di ammissione, della spesa ammessa e del contributo concesso, e la declaratoria di non ammissibilità sono pubblicati sul SIAN e, successivamente, sul sito internet AGEA e trasmessi all'Autorità di gestione che provvede alla loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.

Articolo 14: Presentazione della domanda di pagamento

Al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, il beneficiario, successivamente al provvedimento di concessione e al pagamento della polizza, deve presentare entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2022 apposita domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel relativo provvedimento di concessione. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Organismo pagatore AGEA, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente sul sito internet AGEA www.agea.gov.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

- b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un CAA accreditato dall'Organismo pagatore AGEA;

Per il punto b, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito internet AGEA, in qualità di "utente qualificato", può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP.

Nel caso di impossibilità di rilascio delle domande di pagamento entro il termine di cui sopra, per motivazioni debitamente documentate entro il medesimo termine, l'Organismo pagatore AGEA, con proprie istruzioni operative, può consentire di completare le attività di compilazione e rilascio delle domande di pagamento interessate oltre la citata scadenza e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure.

La domanda di pagamento è compilata conformemente al modello definito dall'Organismo pagatore AGEA ed alla stessa deve essere allegato quanto segue:

- La documentazione attestante la spesa sostenuta.

In caso di polizze individuali il pagamento del premio deve essere comprovato dal beneficiario che allega la quietanza rilasciata dalla Compagnia di assicurazione. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza. In quest'ultimo caso il beneficiario non può presentare la domanda di pagamento prima che l'Organismo collettivo cui aderisce abbia trasmesso a SGR la copia della quietanza sopra indicata e la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione di cui al punto successivo. A tal fine, il richiedente deve verificare con il CAA che l'Organismo collettivo di difesa cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi alla quietanza del premio complessivo riferito alla polizza convenzione rilasciata dalla Compagnia di assicurazione.
- La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie di assicurazione, come di seguito indicato per ciascuna modalità di pagamento ammessa:
 - Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): deve essere prodotta la ricevuta del bonifico eseguito, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita.

- Assegno: tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento.
- Carta di credito e/o bancomat: tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.
- Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. La causale deve contenere il riferimento al numero di polizza.

Il pagamento in contanti non è consentito.

I documenti suddetti sono acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di presentazione e copia della domanda stessa.

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di pagamento sono contenute nelle disposizioni operative emanate dall'Organismo pagatore AGEA.

Articolo 15: Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento viene effettuata dall'Organismo pagatore AGEA e prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione;

a) Controlli amministrativi.

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformità della polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;

- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati;
- alla presenza di doppi finanziamenti irregolari ottenuti da altri regimi nazionali, unionali o regimi assicurativi privati non agevolati da contributo pubblico.

b) Controlli *in loco*, per le domande selezionate a campione.

I controlli *in loco* sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore AGEA nell'anno civile, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento. La selezione del campione sarà effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti le domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli *in loco* sarà verificata la conformità delle operazioni realizzate dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I controlli *in loco* comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

Le modalità di esecuzione delle visite "*in situ*" nell'ambito dei controlli amministrativi e delle "visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata" nell'ambito dei controlli *in loco*, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

In caso di esito positivo della istruttoria, il pagamento dell'aiuto costituisce comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 7, Legge 18 giugno 2009, n. 69. In caso di esito non positivo dell'istruttoria l'Organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo articolo 18, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria. Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria della domanda di pagamento (- a) controlli amministrativi e - b) controlli *in loco*) entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Sulla base degli esiti istruttori amministrativi ed *in loco* delle domande di pagamento, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e fatto salvo il rispetto delle ulteriori condizioni per il pagamento di contributi pubblici stabilite dalla normativa nazionale e unionale, l'Organismo pagatore con proprio atto provvede ad approvare l'elenco dei pagamenti. Ai titolari delle domande valutate con esito negativo viene notificata la declaratoria di non ammissibilità della spesa mediante PEC o attraverso il portale SIAN con modalità opportunamente pubblicizzate.

Il beneficiario può presentare richiesta di riesame degli esiti dell'istruttoria entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi secondo le modalità descritte nell'articolo 13, paragrafo 1, "Modalità di presentazione istanza di riesame".

Potranno essere svolti controlli *ex post* al fine di verificare lo stato del pagamento da parte del consorziato/beneficiario all'Organismo collettivo di appartenenza della quota del premio complessivo di propria pertinenza, esclusivamente nel caso di polizze collettive riferite a consorzi che hanno anticipato parte di siffatto premio.

Eventuali ulteriori disposizioni operative sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 16: Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di sostegno e di pagamento

16.1. Ritiro delle domande

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, le domande di sostegno e di pagamento possono essere ritirate, in tutto e in parte. Tale ritiro è registrato dall'AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN.

Il ritiro, parziale o totale, non è autorizzato qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario di aver riscontrato inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o, altresì, gli abbia comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o, infine, se da tale controllo emergono inadempienze di qualsiasi natura.

Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

Le modalità operative per il ritiro delle domande di sostegno/pagamento e di altre dichiarazioni e documentazione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014, sono definite dall'AGEA con proprio provvedimento.

16.2. Correzione degli errori palesi

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (correzioni e adeguamento di errori palesi), le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento dopo essere stati presentati, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore AGEA e sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare, purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di sostegno e/o pagamento.

Per le domande di pagamento estratte per il controllo *in loco*, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo *in loco*.

Le modalità operative per la comunicazione ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 809/2014 dell'errore palese, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

16.3. Cessione di aziende

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 809/2014, per cessione d'azienda si intende “la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate”.

La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

- A. Prima del termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:
- a) presenti richiesta di subentro alla Manifestazione di interesse ed il PAI “volturato”. A tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale;
 - b) provveda a volturare l'intestazione del contratto di polizza e, se del caso, al pagamento del premio;
 - c) presenti domanda di sostegno allegando, oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione anche quella di cui al punto a);
 - d) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorità competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario:

- i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della Manifestazione di interesse ovvero della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario;
- ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione e, se del caso, per il pagamento del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali;
- iii. l'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente Avviso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna assicurativa 2020.

B. Successivamente al termine ultimo di durata dell'operazione e dopo la presentazione della Manifestazione di interesse. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente Avviso, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, a condizione che il cedente:

- a) presenti domanda di sostegno, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione successivamente alla conclusione dell'operazione e che nulla è dovuto al cessionario;
- b) presenti domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente Avviso.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi previsti dall'art 8 comma 4 del Regolamento (UE) n.809/2014 sopra elencati rimangono in capo al cedente.

C. A seguito di successione *mortis causa*.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, dopo la presentazione della Manifestazione di interesse, il sostegno è concesso all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti alla lettera A, ad eccezione, se del caso, del punto b).

I controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede sono svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei criteri di ammissibilità soggettivi, di cui all'articolo 4, lettere a) e b), è svolta con riferimento al *de cuius*.

Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati previsti dal citato art.8 comma 4 del Regolamento (UE) n.809/2014, rimangono in capo all'erede.

Se il *de cuius* è deceduto prima della presentazione della Domanda di Sostegno, i legittimi eredi possono presentare la domanda di sostegno purché vengano adempiuti gli obblighi informativi

previsti alla lettera A. I controlli amministrativi relativi alla verifica dell'ammissibilità soggettiva, saranno effettuati al fine di verificare l'esistenza dei requisiti in due date differenti e riferite a:

- “presentazione Manifestazione Interesse” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius*;
- “fine operazione” – rilevando il riscontro positivo relativo alla soggettività del *de cuius* in caso di decesso avvenuto successivamente alla data di fine copertura, ovvero in caso di decesso avvenuto entro la data di fine copertura con riscontro positivo relativo alla soggettività dell'erede.

Se il *de cuius* è deceduto dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo.

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi.

Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'Organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

Articolo 17: Riduzioni, esclusioni e sanzioni

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi e richiamati nel presente Avviso, imputabile ai beneficiari, comporta applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Regolamento (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto in domanda di pagamento è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità di cui agli articoli da 3 a 6 del presente Avviso.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del medesimo Regolamento, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi di cui all'articolo 7 del presente Avviso.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni di cui al capoverso precedente può essere aggiunta una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Le modalità di calcolo delle suddette riduzioni, esclusioni e sanzioni sono stabilite nell'allegato M17.1-6 del presente Avviso.

Articolo 18: Modalità di gestione della comunicazione con il beneficiario

Gli indirizzi dei beneficiari sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Autorità di Gestione: Via XX Settembre, 20 00187 ROMA, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it - PEC: cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 ROMA, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it - PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Le comunicazioni tra i beneficiari e le autorità competenti per la gestione ed il controllo delle domande di sostegno e pagamento avverranno mediante PEC.

Articolo 19: Consultazione del procedimento amministrativo e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti amministrativi, che fanno parte del procedimento della domanda di sostegno e di pagamento, sono accessibili tramite consultazione sul SIAN:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda di sostegno/pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (quali PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, provvedimenti amministrativi diffusi attraverso i siti istituzionali, etc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dell'iter amministrativo della domanda, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le

modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA (www.agea.gov.it);

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mipaaf del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Non è dato corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte.

Articolo 20: Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione del presente Avviso è assegnato un importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica pari a 160.000.000,00 di euro, di cui 72.000.000,00 di quota FEASR e 88.000.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale, a cui andranno ad aggiungersi eventuali economie relative alle campagne vegetali delle annualità precedenti e/o ulteriori risorse rinvenienti da altre sottomisure del PSRN 2014-2020.

Articolo 21: Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

La misura del contributo pubblico è pari al 30% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento, di cui all'articolo 15 del presente Avviso. Per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2 al presente Avviso, la misura del contributo pubblico è pari al 28% della spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di pagamento.

A fronte delle eventuali riassegnazioni di cui al precedente articolo, la percentuale di contribuzione pubblica potrà essere percentualmente integrata sino alla concorrenza del massimale del 70% prevista dal PSRN, ovvero del 65% per le polizze che coprono 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-2.

Il contributo viene erogato al beneficiario tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dallo stesso all'atto di presentazione della domanda di pagamento.

Articolo 22: Norme di rinvio

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, la data di avvio dei procedimenti, la loro durata ed i responsabili degli stessi sono individuati secondo la tabella pubblicata nel sito internet del Ministero i cui contenuti sono indicati all'articolo 8, comma 2, della citata legge.

Si precisa che, i termini indicati nella suddetta tabella, devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, per cui dato il numero elevato dei destinatari non sia possibile la comunicazione personale, l'Amministrazione adempie a tali obblighi provvedendo a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante la pubblicazione sul sito internet della suddetta tabella.

Al fine di evitare l'accrescimento del contenzioso e consentire il raffreddamento dei conflitti, avverso le decisioni assunte nei confronti dei beneficiari che aderiscono al presente Avviso è ammesso ricorso in opposizione all'autorità che ha adottato il provvedimento per chiedere l'eventuale applicazione dell'istituto dell'autotutela ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 modificato con Legge n. 69/2009.

In tutti i casi è fatto salvo il ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

Per quanto non previsto nel presente Avviso si fa rinvio alla relativa normativa unionale e nazionale pertinente.

Articolo 23: Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualità di delegato dal Ministero al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento.

La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 ROMA.

Il sito internet istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

ALLEGATI

M17.1-1 Rischi assicurabili

M17.1-2 Combinazioni rischi assicurabili

M17.1-3 Produzioni e tipologie assicurabili

M17.1-4 Modello domanda di sostegno

M17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali e elenco colture

M17.1-6 Sanzioni amministrative applicabili alla sottomisura 17.1 (riduzioni e sanzioni)

Allegato M17.1- 1
Rischi assicurabili (All. 1.2 e 1.5 PGRA)

1. AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

1.1 – Avversità catastrofali

ALLUVIONE
SICCITA'
GELO E BRINA

1.2 – Altre avversità

1.2.1 – Avversità di frequenza

ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA
GRANDINE
VENTI FORTI

1.2.2 – Avversità accessorie

COLPO DI SOLE E VENTO CALDO
SBALZI TERMICI

2. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (Erwiniaamylovora)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL'ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA

VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (Sharka)
SCOPAZZI DEL MELO (Apple proliferation phytoplasma)
PHYTOPHTORA RAMORUM
MICOTOSSINE DEL FRUMENTO (Aspergillus, Penicillium, Fusarium)
CERCOSPORA

3. INFESTAZIONI PARASSITARIE ASSICURABILI A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (Anoplophoraspp)
MOS CERINO DEI PICCOLI FRUTTI (Drosophila Suzukii)
AROMIA BUNGII
CIMICE ASIATICA (Halyomorphahalys)
POPILLIA (Popillia japonica)
ELATERIDI PER IL MAIS (Agriotes spp)
NOTTUA PER IL MAIS ED IL SORGO (Sesamiaspp)
PIRALIDE DEL MAIS E DEL SORGO
PSILLA
DORIFORA DELLA PATATA

Allegato M17.1-2

Combinazioni di rischi assicurabili (Art. 3 PGRA)

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:
 - a) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);
 - b) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.1 (avversità di frequenza);
 - c) polizze che coprono almeno 3 delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);
 - d) polizze che coprono l'insieme delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1 (avversità catastrofali);
 - e) polizze che coprono almeno 2 delle avversità elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2.1.

Allegato M17.1-3 (rif. allegato I del PGRA 2020)

Produzioni vegetali assicurabili

<p>CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA SENAPE BIANCA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGRETTO AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETOLA DA COSTA BROCCOLI CARCIOFI CARDO CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI CRESCIONE FINOCCHI FRAGOLE LATTUGHE E INDIVIE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO/CICORIA RAVANELLO RUCOLA SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINE LEGUMINOSE ARACHIDI CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE LUPINI PISELLI FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO</p>	<p>Segue FORAGGERE LOIETTO LUPINELLA SULLA TRIFOGLIO VECCIA FORAGGERE DA SEME PRATI E PRATI PASCOLO PASCOLO COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA BARBABIETOLA PATATE PIOPPO TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DAOLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE MANGO RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO</p>	<p>ORNAMENTALI FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE DA ORTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ANETO BORRAGINE LUPPOLO CAPPERO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI PRODUZIONI sotto serre e tunnels PRODUZIONI protette da reti antigrandine PRODUZIONI protette da impianti antibrina PRODUZIONI protette da impianti antigrandine e antibrina PRODUZIONI DA SEME GOJI FUNGHI COLTIVATI QUINOA BAMBÙ TAPPETO ERBOSO CRISANTEMO DA SEME OLIVELLO SPINOSO ERBACEE DA BIOMASSA ALKEKENG IPERICO</p>
---	---	--

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.9250365 del 19/10/2020

CUAA (CODICE FISCALE)	COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE	NUMERO DOMANDA
-----------------------	----------------------------------	----------------

QUADRO C - IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto :

ai sensi dell'Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno pubblico per le colture vegetali - Annualità 2020, **chiede** di essere ammesso al sostegno previsto dalla misura 17, sottomisura 17.1 di cui al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 (PSRN);

A tal fine dichiara:

- di essere in possesso, dalla data di presentazione della MI e per tutta la durata dell'operazione, di tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dall'Avviso pubblico per accedere alla predetta sottomisura, con particolare riferimento ai requisiti di ammissibilità soggettivi di cui agli articoli 3 e 4;
- che l'operazione per la quale è richiesto il sostegno, di cui alla presente domanda, rispetta tutti i requisiti richiesti dal PSRN 2014-2020 e dall'Avviso pubblico con particolare riferimento ai criteri di ammissibilità delle polizze/certificati di polizze di cui all'articolo 6 e agli impegni ed altri obblighi di cui all'articolo 7;
- che per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso non ha richiesto né ottenuto, anche tramite gli organismi collettivi di appartenenza, contributi da altri Enti pubblici a valere su altre misure del PSR 2014/2020 (fondo FEASR) o da altri fondi SIE o nazionali;
- che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e all'art.76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche;

Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme, unionali e nazionali, che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda di sostegno e che disciplinano il settore dell'Assicurazione Agricola Agevolata;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PSRN approvato, del contenuto del bando di adesione alla misura e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel PSRN e nell'Avviso pubblico della sottomisura;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art.7 del DM n. 3687 del 08/04/2020 "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020" in materia di determinazione della spesa premi ammissibile a contributo in base all'applicazione dei parametri contributivi, per ogni combinazione comune/prodotto/tipologia di polizza.
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'articolo 17 dell'avviso pubblico della sottomisura in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall'art. 33 del decreto legislativo 228/2001 in materia di sospensione dei procedimenti di erogazione in caso di notizie circostanziate circa indebite percezioni di erogazioni;
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- di essere consapevole che, in caso di richiesta di riesame della domanda, la mancata presentazione in sede di convocazione e/o la mancata o parziale fornitura della documentazione richiesta comporta la chiusura del procedimento amministrativo sulla base degli esiti dei controlli eseguiti e precedentemente comunicati;
- di disporre e poter esibire se richiesto in sede di controllo : a) idonea documentazione comprovante le produzioni annuali dichiarate nel Piano Assicurativo Individuale; b) la polizza/certificato sottoscritti in originale;
- di conservare tutta la documentazione citata al precedente punto per i tre anni successivi alla data di pagamento del contributo pubblico;
- di essere a conoscenza che i propri dati personali potranno essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, agli organi ispettivi pubblici, unionali, nazionali e regionali, nonché pubblicati in ottemperanza agli obblighi di trasparenza stabiliti dalla vigente normativa;
- di essere consapevole che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli a pena di esclusione/revoca del sostegno richiesto;
- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni per le attività di ispezione previste;
- di essere a conoscenza dei criteri di ammissibilità e degli altri obblighi definiti ai sensi della normativa unionale e riportati nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020-relativi alla tipologia di intervento oggetto della presente domanda;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di esonerare l'amministrazione nazionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- di essere consapevole che l'AdG, anche per il tramite di un suo delegato, in ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale in materia, effettuerà i controlli e determinerà l'importo della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
- di essere a conoscenza che ogni comunicazione al sottoscritto sarà effettuata tramite la PEC indicata sulla domanda, ovvero sul sito internet del Mipaaf, o attraverso il portale SIAN con modalità che sarà opportunamente pubblicizzata
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica), per conseguire maggiore efficienza nell'attività amministrativa, è incentivato l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e s.m.i., le richieste di informazioni relative al procedimento amministrativo e l'accesso agli atti, possono essere indirizzate esclusivamente attraverso la consultazione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), e che non è dato corso alle richieste presentate in modalità diverse dalle seguenti:
 - per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
 - per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN
- di essere a conoscenza che l'AdG, o suo delegato, e l'Organismo Pagatore AGEA, responsabili del procedimento amministrativo sulle domande di sostegno e di pagamento, comunicano tramite il sito www.sian.it, nel registro rivolto al pubblico dei processi automatizzati - sezione Servizi-online, lo stato della pratica, adottando le misure idonee a consentire la consultazione a distanza (ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 - uso della telematica- e dell'art. 34 della Legge n. 69/2009 - servizi informatici- per le relazioni fra pubbliche amministrazioni e utenti);
- di essere a conoscenza che l'approvazione della domanda di sostegno è condizionata alla registrazione del provvedimento di approvazione dell'avviso pubblico da parte degli organi di controllo
- di essere consapevole che, per la domanda di sostegno ritenuta ammissibile, il pagamento avverrà solo dopo presentazione della domanda di pagamento ed esito positivo dei relativi controlli.

Si impegna inoltre :

- a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto viene disposto dalla normativa unionale e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e secondo quanto previsto dal PSRN 2014-2020;
- a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda, anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- a fornire, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSRN 2014-2020.
- ad esibire se richiesto in sede di controllo: 1) la documentazione attestante il pagamento della quota di premio complessivo di propria competenza all'Organismo collettivo di difesa nel caso di polizze collettive; 2) la documentazione attestante il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione nel caso di polizze individuali.

Autorizza:

- il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali contenute nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10 agosto 2018 n.101;
- altresì, la comunicazione dei dati conferiti ai soggetti elencati nella Informativa ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;
- la comunicazione all'Organismo collettivo di difesa associato della avvenuta liquidazione da parte dell'Organismo pagatore dell'importo relativo al contributo spettante a fronte del certificato di adesione alla polizza collettiva.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che:

apponendo la firma nello spazio sottostante dichiara sotto la propria responsabilità che quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni riportate che si intendono qui integralmente assunte, risponde al vero e di essere a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla mancata concessione, totale o parziale, del sostegno richiesto.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Fatto a: _____ il: _____

NON COMPILARE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE IN CASO DI DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: Tipo documento: _____ N° _____ Data scadenza: _____
(di cui si richiede fotocopia in allegato alla domanda)

IN FEDE _____
Firma del richiedente o del rappresentante legale

MIPAFAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.9250365 del 19/10/2020

SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO

CUAA (CODICE FISCALE)

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

NUMERO DOMANDA

Sez. I - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-A dell'Avviso Pubblico (cessione di aziende)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

DATA DI CESSIONE

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input checked="" type="checkbox"/> Cessione di azienda	<input type="checkbox"/> 1 copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione puntuale delle superfici dichiarate nell'atto amministrativo

Sez. II - Comunicazione ai sensi dell'art. 16.3-C dell'Avviso Pubblico (successioni)

Il sottoscritto comunica di essere subentrato nella conduzione della seguente azienda, e allega la relativa documentazione:

CUAA (CODICE FISCALE)

Fattispecie	Documentazione giustificativa
<input checked="" type="checkbox"/> decesso del beneficiario (successione mortis causa)	<p>A. Successione legittima</p> <p><input type="checkbox"/> 1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte del titolare <i>unitamente a:</i> Copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante</p> <p><input type="checkbox"/> 2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria oppure <input type="checkbox"/> 3 dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria <i>unitamente a:</i> copia del documento di identità in corso di validità dell'erede richiedente</p> <p>inoltre, nel caso di coeredi:</p> <p><input type="checkbox"/> 4 delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente oppure <input type="checkbox"/> 5 nel caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti oppure <i>unitamente a:</i> documento di identità in corso di validità del dichiarante</p> <p><i>In caso di costituzione della comunione ereditaria:</i></p> <p><input type="checkbox"/> 6 Dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita</p> <p>B. Successione testamentaria</p> <p><input type="checkbox"/> 7 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione <i>unitamente a:</i> Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante</p>

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.9250365 del 19/10/2020

Allegato M 17.1-5

Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture

(*) LEGENDA 2020: colonna DATA (cfr. art. 12 dell'Avviso pubblico)

1a: 12 giugno - colture a ciclo autunno primaverile

1b: 30 giugno - colture permanenti

2: 30 giugno - colture a ciclo primaverile

3: 15 luglio - colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate

4a: 31 ottobre - colture vivaistiche

4b: 31 ottobre - colture a ciclo autunno-invernale

5: entro la scadenza successiva - piante a semina/trapianto differite

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C01	ACTINIDIA	1b
D69	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D01	AGLIO	2
L10	AGLIO DA SEME	2
M11	AGLIONE	2
L11	AGRETTO	2
C02	ALBICOCHE	1b
L12	ALBICOCHE PRECOCI	1b
L90	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L91	ALBICOCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
D70	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L92	ALBICOCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
M06	ALKEKENGI	2
L13	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	1a
L14	ANETO	2
H38	ANETO DA SEME	2
C80	ANICE	2
H74	ANICE STELLATO	1a
H75	ANICE STELLATO DA SEME	1a
L15	ANONE	1b
D53	ARACHIDI	2
C23	ARANCE MEDIO TARDIVE	4b
H02	ARANCE PRECOCI	4b
L16	ARNICA	1a
D03	ASPARAGO	4b
C81	ASTONI PIANTE FRUTTO	4a
C43	AVENA	1a
L17	AVENA DA BIOMASSA	1a
L18	AVENA DA SEME	1a
H53	AVOCADO	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L19	BAMBU'	1b
L20	BAMBU' DA BIOMASSA	1b
L21	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	2
L22	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	2
L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	2
D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	2
C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	2
C82	BASILICO	2
H26	BASILICO DA SEME	2
C63	BERGAMOTTO	4b
H54	BIETA LISCIA DA TAGLIO	4b
D05	BIETOLA DA COSTA	4b
H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	5
L23	BIETOLA ROSSA	2
D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	5
H86	BORRAGINE	2
D90	BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	4b
D96	BUNCHING ONION DA SEME	4b
C36	CACHI	1b
L93	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L94	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L24	CAMOMILLA	1a
D06	CANAPA	2
C84	CANAPA DA SEME	2
M03	CANAPA INFIORESCENZA	2
L04	CAPPERO	1a
C27	CARCIOFO	4b
M07	CARCIOFO DA INDUSTRIA	4b
D07	CARDO	3
L25	CARDO DA SEME	3
D08	CAROTA	5
D46	CAROTA DA SEME	5
L26	CARTAMO	4b
D33	CASTAGNE	1b
D09	CAVOLFIORE	4b
D52	CAVOLFIORE DA SEME	4b
C69	CAVOLI DA SEME	4b
C83	CAVOLO BROCCOLO	4b
D10	CAVOLO CAPPUCCIO	4b
L28	CAVOLO CINESE	4b
L29	CAVOLO FORAGGIO	4b
H55	CAVOLO NERO	4b
L30	CAVOLO RAPA	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L31	CAVOLO ROMANESCO	4b
D11	CAVOLO VERZA	4b
D12	CECI	1a
M02	CECE DA SEME	1a
C64	CEDRO	1b
D13	CETRIOLI	3
C70	CETRIOLI DA SEME	3
D54	CICERCHIA	1a
C37	CILIEGIE	1b
D71	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D91	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	1b
L32	CILIEGIO ACIDO	1b
C72	CIPOLLA DA SEME	4b
C54	CIPOLLE	4b
D14	CIPOLLINE	4b
C33	COCOMERO	3
M09	COCOMERO MINI	3
D58	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA(PIOPPPO, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	1b
D55	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	1a
C32	COLZA	1a
L33	COLZA DA BIOMASSA	1a
D45	COLZA DA SEME	1a
C85	CORIANDOLO	2
C86	CORIANDOLO DA SEME	2
L34	CRESCIONE	2
H76	CRESCIONE DA SEME	2
L07	CRISANTEMO DA SEME	2
H99	ECHINACEA PARTE AEREA	2
H98	ECHINACEA RADICI	2
L35	ELICRISO	3
L36	ERBA CIPOLLINA	1a
H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	2
D15	ERBA MEDICA	3
C68	ERBA MEDICA DA SEME	3
L37	ERBAI DA BIOMASSA	1a
C87	ERBAI DI GRAMINACEE	1a
C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	1a
L38	ERBAI DI RAVIZZONE	1a
C89	ERBAI MISTI	1a
H97	FACELIA DA SEME	2
L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	4b
C45	FAGIOLI FRESCHI	4b
L40	FAGIOLI SECCHI NANI	4b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	4b
C47	FAGIOLINI	4b
L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	4b
L43	FAGIOLINI DA SEME	4b
D98	FAGIOLI DA SEME	4b
D16	FARRO	1a
L44	FARRO DA SEME	1a
L45	FAVA SECCA	1a
D97	FAVA DA SEME	1a
D17	FAVA FRESCA	1a
D18	FAVINO	1a
L46	FAVINO DA SEME	1a
H95	FESTUCA DA SEME	1a
C44	FICHI	1b
C42	FICO D'INDIA	3
H78	FIENO GRECO	1a
D19	FINOCCHIO	5
D51	FINOCCHIO DA SEME	5
L47	FIORDALISO	2
H27	FIORI DI ZUCCHINA	5
D20	FIORI IN PIENO CAMPO	3
D25	FLORICOLE SOTTO SERRA	4a
H90	FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	4a
D73	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	4a
H94	FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	4a
C38	FRAGOLE	2
D92	FRAGOLE SOTTO SERRA	4b
D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	4b
M10	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	4a
L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	1a
H10	FRUMENTO DURO	1a
H12	FRUMENTO DURO DA SEME	1a
H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	1a
L49	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	1a
H11	FRUMENTO TENERO	1a
L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	1a
L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	1a
H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	1a
H51	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H47	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H49	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L01	FUNGHI DI COLTIVAZIONE	5
D56	GELSO	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L52	GENZIANA	1a
L06	GERMOGLI DI BAMBU'	1a
C48	GIRASOLE	3
L53	GIRASOLE DA BIOMASSA	3
M04	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	1a
D48	GIRASOLE DA SEME	3
H36	GIUGGIOLE	1b
D95	GOJI	1b
H14	GRANO SARACENO	3
C73	INDIVIA DA SEME	5
M05	IPERICO	2
D35	KUMQUAT	4b
C52	LAMPONE	1b
H08	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D21	LATTUGHE/INDIVIE	4b
C74	LATTUGHE DA SEME	5
L54	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	2
D22	LENTICCHIE	2
C24	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI (invernale, verdello, bianchetto)	4b
H04	LIMONI PRECOCI (Primo fiore)	4b
C91	LINO	2
H28	LINO DA SEME	2
L55	LIQUIRIZIA RADICE	1a
H18	LOIETTO	2
C92	LOIETTO DA SEME	2
H45	LUPINELLA	1a
L56	LUPINELLA DA SEME	1a
H17	LUPINI	2
H77	LUPPOLO	1a
L57	MAGGIORANA	1a
L58	MAIS DA BIOMASSA	3
C03	MAIS DA GRANELLA	3
D23	MAIS DA INSILAGGIO	3
L59	MAIS DA POP CORN	3
C39	MAIS DA SEME	3
D24	MAIS DOLCE	3
L60	MALVA	4b
C25	MANDARANCE	4b
H05	MANDARANCE PRECOCI	4b
C26	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	4b
H07	MANDARINI PRECOCI	4b
C61	MANDORLE	1b
L02	MANGO	1b

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
C58	MELANZANE	3
C04	MELE	1b
H52	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	1b
D76	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L95	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	1b
L61	MELISSA SEMI	1a
L62	MELISSA	1a
H35	MELOGRANO	1b
C34	MELONI	3
L63	MENTA DOLCE	1a
L64	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	1a
L65	MENTA SEMI	1a
L66	MENTUCCIA	1a
C93	MIGLIO	2
D77	MIRTILLI SOTTO RETE	1b
C51	MIRTILLO	1b
D37	MIRTO	1b
C66	MORE	1b
H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	1b
D57	NESTI DI VITI (barbatelle)	1b
C05	NETTARINE	1b
C06	NETTARINE PRECOCI	1b
D78	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D79	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
C59	NOCCIOLE	1b
D42	NOCE PIANTE	4a
D38	NOCI	1b
C41	OLIVE OLIO	1b
C40	OLIVE TAVOLA	1b
H50	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	4a
H93	OLIVO IN VASO	4a
H46	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	4a
H48	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	4a
L96	OLIVELLO SPINOSO	4b
L67	ORIGANO	1a
C94	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
H15	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
D80	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	4a
L68	ORTICA	1a
C95	ORTICOLE SOTTO SERRA	5
D81	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	5
C29	ORZO	1a
D60	ORZO DA SEME	1a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L69	ORZO DA BIOMASSA	1a
L98	PASCOLO (MQ)	1a
L70	PASSIFLORA	3
L09	PASTONE DI MAIS	2
C35	PATATE	4b
H16	PATATA DA SEME	4b
H24	PEPERONCINO	2
C22	PEPERONI	3
C07	PERE	1b
C08	PERE PRECOCI	1b
D82	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D83	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
C09	PESCHE	1b
C10	PESCHE PRECOCI	1b
D84	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D85	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D26	PIANTE OFFICINALI	3
C11	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	3
H44	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	5
H43	PIANTINE DA ORTO STANDARD	5
H87	PIANTINE DI NOCCIOLO	4a
L71	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	1b
D41	PIOPPO	1b
C46	PISELLI FRESCHI	3
L72	PISELLI SECCHI	3
C96	PISELLO PROTEICO	3
D47	PISELLO DA SEME	3
C57	PISTACCHIO	1b
L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	3
C12	POMODORO CONCENTRATO	3
C13	POMODORO DA TAVOLA	5
C14	POMODORO PELATO	3
D36	POMPELMO	4b
D27	PORRO	4b
C75	PORRO DA SEME	4b
L99	PRATO POLIFITA (MQ)	1a
M01	PRATO PASCOLO (MQ)	1a
C99	PREZZEMOLO	5
D43	PREZZEMOLO DA SEME	5
H42	PSILLIO	2
D94	QUINOA	2
D28	RADICCHIO	4b
C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	5

MIPAAF - DISR 06 - Prot. Uscita N.9250365 del 19/10/2020

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
D61	RAPA	2
C76	RAPA DA SEME	2
D29	RAVANELLO	5
C77	RAVANELLO DA SEME	5
C62	RIBES	1b
C15	RISO	3
L73	RISO DA SEME	5
D63	RISO INDICA	3
L74	RISO INDICA DA SEME	5
D39	ROSA CANINA	2
L75	ROSMARINO	1b
L76	RUCOLA	1a
H29	RUCOLA DA SEME	5
L77	SALVIA	1a
C60	SATSUMA	4b
D64	SCALOGNO	4b
L78	SCALOGNO DA SEME	4b
D30	SEDANO	4b
H56	SEDANO DA SEME	5
D31	SEGALE	1a
D65	SEGALE DA SEME	1a
L79	SEGALE DA BIOMASSA	1a
H41	SENAPE BIANCA	2
C31	SOIA	3
L80	SOIA DA BIOMASSA	3
L81	SOIA DA SEME	2
D99	SOIA EDAMAME	2
C30	SORGO	3
H39	SORGO DA SEME	2
L82	SORGO DA BIOMASSA	3
L83	SORGO DA INSILAGGIO	3
C56	SPINACIO	4b
C78	SPINACIO DA SEME	4b
H23	SUGHERETE	1b
H19	SULLA	1a
H89	SULLA DA SEME	2
C16	SUSINE	1b
C17	SUSINE PRECOCI	1b
D86	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D87	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
C18	TABACCO	3
H91	TAPPETO ERBOSO	4a
L84	TARASSACO RADICI	1a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
L85	TIMO	1a
H20	TRIFOGLIO	1a
D44	TRIFOGLIO DA SEME	1a
C49	TRITICALE	1a
H40	TRITICALE DA SEME	1a
L86	TRITICALE DA BIOMASSA	1a
L87	TRITORDEUM	2
H82	UVA DA VINO COMUNE	1b
H80	UVA DA VINO DOP	1b
H73	UVA DA VINO VARIETALE	1b
H85	UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
H83	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
C19	UVA DA TAVOLA	1b
H81	UVA DA VINO IGP	1b
H84	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
D66	UVA SPINA	1b
D89	UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	1b
L03	UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	1b
L88	VECCIA	1a
L89	VECCIA DA SEME	1a
H92	VIVAI DI FRUTTICOLE	4a
C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	4a
D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	4a
C55	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	4a
H37	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	4a
H31	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	4a
H69	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	4a
H68	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	4a
H67	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	4a
H64	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGIE	4a
H65	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	4a
H63	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	4a
H66	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	4a
H57	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	4a
H58	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	4a
H60	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	4a
H59	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	4a
H61	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	4a
H62	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	4a
H30	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	4a
C65	VIVAI DI PIOPPI	4a
C21	VIVAI DI VITI	4a

CODICE	PRODOTTO	DATA (*)
H71	VIVAI INDUSTRIALI	4a
H25	ZAFFERANO	4b
H34	ZAFFERANO BULBI	4b
D32	ZUCCA	5
C79	ZUCCA SEME	5
D68	ZUCCHINA FIORE	5
C50	ZUCCHINE	4b
D49	ZUCCHINE SEME	5

Allegato M17.1-6
Sanzioni amministrative
Modalità di applicazione - Produzioni vegetali

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato ha ad oggetto le modalità di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonché del D.M. 10 marzo 2020 n.2588 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

L’O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attività di controllo (amministrativo in loco o ex post), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilità indicate nell’Avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell’Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresì al recupero dell’importo indebitamente percepito.

L’applicazione di tali sanzioni amministrative non osta all’applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile.

2. RIDUZIONE ED ESCLUSIONE

Ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilità previsti nell’Avviso pubblico, il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto può essere rifiutato, integralmente o parzialmente.

L’entità della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonché della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalità di cui alle successive sezioni I, II e III.

In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l’inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario.

3. SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO

In luogo della riduzione del sostegno, l’Organismo pagatore AGEA può sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza di lieve entità che non pregiudichi la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito.

Pertanto, la sospensione non sarà applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui alla sezione II del presente allegato prevedano il massimo grado di gravità, entità e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell’Organismo pagatore di poter rimediare all’inadempienza entro il termine di tre mesi.

La sospensione è annullata dall’Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell’Organismo pagatore, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l’Organismo pagatore applica la sanzione.

In ogni caso è esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

4. RECUPERO IMPORTI INDEBITAMENTE EROGATI

Il recupero degli importi eventualmente già erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresì effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entità della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario.

5. SANZIONI APPLICABILI IN RELAZIONE ALL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Ai fini della determinazione della sanzione, l'Organismo pagatore individua:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b).

Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Organismo pagatore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'Organismo pagatore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La suddetta sanzione amministrativa si applica, *mutatismutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli *in loco* di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli *in loco* delle operazioni in questione.

6. ORDINE DELLE RIDUZIONI

Nel corso dei controlli può determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilità delle spese.

In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine:

- 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile;
- 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi.

Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario.

SEZ. I - METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI/ESCLUSIONI

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2020 n.2588, per ogni impegno/obbligo è riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione 2 sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'Organismo pagatore procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravità, entità e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente.

Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x <= 4,00	7%
x > 4,00	15%

I valori di riduzione, così ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione.

Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, si applica quanto previsto dall'articolo 21 del D.M. 10 marzo 2020 n.2588.

Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili.

In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non può essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario.

SEZ. II - INDICI DI VERIFICA

	IMPEGNI ED OBBLIGHI	Violazione	%	Gravità	Entità	Durata
1.	<p><i>Per ciascun prodotto, il contratto assicurativo per la polizza agevolata deve prevedere l'obbligo per l'imprenditore agricolo di assicurare l'intera produzione ottenibile in un determinato territorio comunale dove l'azienda ha condotto superfici agricole, nel corso dell'annata agraria.</i></p> <p>L'indice di verifica applicabile al presente obbligo è la superficie assicurata a livello comunale per prodotto. Se la superficie assicurata per ciascun prodotto è inferiore a quella condotta dall'agricoltore in un determinato territorio comunale si applicano i punteggi indicati a lato, basati sull'entità della violazione.</p>	SUPERFICIE	>0 - ≤15	1	1	1
			>15 - ≤50	3	3	3
			>50	5	5	5

SEZ. III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati:

- la sussistenza di **cause di divieto, di decadenza o di sospensione**, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'articolo 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- l'esecuzione di **pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire**, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di **idonea documentazione** comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilità e la spesa sostenuta, per i tre anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico da parte dell'Organismo pagatore;
- la mancata **autorizzazione all'Autorità competente all'accesso** alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli.